

TI_GERICHTE 12.2021.78 vom 12. Oktober 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-10-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2021.78

FR: TI_GERICHTE 12.2021.78 du 12 octobre 2021

IT: TI_GERICHTE 12.2021.78 del 12 ottobre 2021

Regeste

Compravendita - inadempimento - rescissione del contratto - restituzione del prezzo - legittimazione passiva

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 12.10.2021 12.2021.78

Compravendita - inadempimento - rescissione del contratto - restituzione del prezzo - legittimazione passiva

Incarto n. 12.2021.78 Lugano 12 ottobre 2021 /jh In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani vicecancelliere: Bettelini sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2016.193 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 10 ottobre 2016 da AP 1 AP 2 tutti rappr. da PA 1 contro AO 1 rappr. da PA 2 con cui gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto al pagamento di CHF 503'114.75 oltre interessi al 5% dal 25 settembre 2015 e il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. _____ dell'UE di Lugano; domanda avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 22 aprile 2021 ha respinto; appellanti gli attori con appello 21 maggio 2021, con cui hanno chiesto in via principale la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, e in via subordinata l'annullamento della pronuncia di primo grado con rinvio della causa al Pretore per nuova decisione, il tutto con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi ; mentre il convenuto con risposta 2 luglio 2021 ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili; preso atto della replica spontanea 19 luglio 2021 degli attori; letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti; ritenuto in fatto e in diritto: 1. Nella primavera del 2013, a seguito delle discussioni intavolate con AO 1, presidente e C.E.O. di A_____, i coniugi AP 1 e AP 2 hanno acquistato il 10% delle azioni della società 4_____ per un prezzo di fr. 500'000.-, come confermato nel l'e-mail 26 settembre 2013 (doc. D, con cui AO 1 aveva comunicato a AP 1 " Dear AP 1, As Chairman and C.E.O. of A_____, I hereby confirm that you and I have reached an Agreement to sell to you and your wife a 10% stake in 4_____ _____, from my family's personal shares, for the amount of CHF 500'000.-. I hereby also confirm that you have already made three payments to A_____ for the amount of CHF 100'000.- on April 2013, of CHF 150'000.- on August 2013 and of CHF 100'000.- on September 2013. This Investment Acknowledgement constitutes the basis of the Agreement you and I shall sign in the next weeks. My kindest regards to you and your family", firmandosi "AO 1, Chairman and C.E.O. A_____"). Nel settembre 2015, preso atto che le azioni così acquistate, pur essendo state regolarmente pagate, non erano ancora state loro trasferite, essi, dopo i solleciti del caso, hanno

provveduto a rescindere il contratto di compravendita. 2. Con petizione 10 ottobre 2016 AP 1 e AP 2, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire, hanno convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere la sua condanna al pagamento di CHF 503'114.75 oltre interessi al 5% dal 25 settembre 2015 e il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. _____ dell'UE di Lugano. Essi, in estrema sintesi, hanno preteso la restituzione del prezzo delle azioni (CHF 500'000.-) e la rifusione delle spese legali (CHF 3'114.75). Il convenuto si è integralmente opposto alla petizione. 3. Esperita l'istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, con decisione 22 aprile 2021, il Pretore, ritenendo che al convenuto difettesse la legittimazione passiva, ha respinto la petizione, ponendo la tassa di giustizia di CHF 20'000.- e le spese a carico degli attori in solido, obbligati altresì a rifondere alla controparte CHF 25'000.- per ripetibili. 4. Con l'appello 21 maggio 2021 che qui ci occupa, avverso dal convenuto con risposta 2 luglio 2021 (a cui ha poi fatto seguito la replica spontanea 19 luglio 2021 della controparte), gli attori, sostenendo che al convenuto doveva invece essere riconosciuta la legittimazione passiva e che anche le ulteriori condizioni per ammettere la loro domanda erano date, hanno chiesto in via principale la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, e in via subordinata, laddove un tale giudizio non fosse ancora stato ritenuto opportuno, l'annullamento della pronuncia di primo grado con rinvio della causa al Pretore per nuova decisione, il tutto con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi. 5. Nella sua decisione, per quanto qui interessa, il Pretore ha ritenuto che gli attori non avessero dimostrato di aver concluso il contratto alla base delle loro pretese con il convenuto personalmente e che di conseguenza a quest'ultimo doveva essere negata la legittimazione passiva. Egli ha innanzitutto evidenziato che nell'e-mail 26 settembre 2013 (doc. D), offerta dagli attori anche quale mezzo di prova a dimostrazione del fatto di aver concluso il contratto con il convenuto personalmente, quest'ultimo aveva invero precisato in entrata di esprimersi in qualità di presidente e amministratore delegato di A _____ _____ rispettivamente di confermare in tale veste il raggiungimento di un accordo con l'attore AP 1 ("As Chairman and C.E.O. of A _____ _____, I hereby confirm that you and I have reached an Agreement") - ciò che risultava anche dalla firma stessa dell'e-mail in questione ("AO 1, Chairman and C.E.O. A _____ _____") - firma peraltro sempre utilizzata dal convenuto negli scambi di corrispondenza intercorsi con la controparte sia prima dell'accordo, ed in particolare nella sua e-mail 22 gennaio 2013 (cfr. doc. 14), in cui aveva indicato all'attore AP 1 le possibilità di un suo coinvolgimento nel progetto che avevano discusso, sia dopo (cfr. doc. E, F e G). Ha in seguito rilevato che gli attori non avevano mai sostenuto di aver reagito all'e-mail di cui al doc. D contestando di voler concludere un contratto con detta società anziché con il convenuto personalmente. Ha poi aggiunto che, al contrario, il prezzo pattuito contrattualmente era stato integralmente pagato proprio a A _____ _____ e che i bonifici delle singole rate indicavano quale causale "Private loan regarding negotiation of A _____ _____" (cfr. doc. AA, BB, CC, 2 e 20; cfr. pure replica p. 6 e duplice p. 5). E ha infine fatto notare che del resto la stessa A _____ _____, sempre rappresentata dal convenuto, aveva pacificamente condotto le trattative relative all'acquisto di una partecipazione nella 4 _____ _____ anche con H _____ _____ (cfr. doc. 15), finanziatore presentato al convenuto proprio dall'attore AP 1, ciò che pure avvalorava la tesi che in quel contesto il convenuto aveva agito in nome e per conto della società che presiedeva. Risultava invece irrilevante il fatto che le azioni oggetto della compravendita fossero di proprietà del convenuto, giacché nulla impediva a un terzo - in questo caso

A_____ - di fungere da venditore delle stesse, assumendosi chiaramente le conseguenze di un eventuale inadempimento. 6. In questa sede gli attori hanno rimproverato al giudice di prime cure di aver applicato erroneamente il principio dell'affidamento (art. 18 CO), laddove aveva concluso che il contratto di compravendita non era stato concluso con il convenuto. Innanzitutto, alla luce dei molteplici significati che il vocabolo "as" poteva assumere nella lingua inglese (segnatamente quello di "usato per descrivere l'obbiettivo o la qualità di qualcuno o qualcosa", quello di "come, con l'apparenza di, essendo", o quello di "perché"; cfr. doc. B d'appello), una persona ragionevole non sarebbe mai giunta alla conclusione che nell'e-mail di cui al doc. D il convenuto, con l'indicazione "As Chairman and C.E.O. of A_____", avesse dichiarato di rappresentare quella società o di concludere il contratto per lei: "infatti, è legittimo sostenere che "as" all'inizio della frase voglia indicare la qualità di una persona, come quella di Presidente o Chairman di 4_____ [recte: A_____]. Questa qualità era nota agli appellanti, che comunque credevano (ragionevolmente) di concludere con l'appellato direttamente e personalmente" (appello p. 10). Di poco conto era poi la particolare firma apposta alla fine di quell'e-mail, "ritenuto che in vari settori professionali si tratta di una firma automatizzata per l'integralità della corrispondenza, con riferimento a indirizzi vari, recapiti e-mail e recapiti telefonici" (appello p. 10). Oltretutto, in nessun modo il convenuto aveva "fatto riferimento alcuno ad un'eventuale rappresentanza di 4_____ [recte: A_____] nel quadro delle negoziazioni" (appello p. 11). Ben più rilevante era piuttosto il fatto che il convenuto, sempre nell'e-mail di cui al doc. D, avesse confermato che "you and I have reached an Agreement" e avesse poi aggiunto che l'accordo costituiva la base "of the Agreement you and I shall sign in the next weeks", ossia che il contratto, che in seguito avrebbe dovuto essere - ma non è poi stato - formalizzato per scritto, era stato chiaramente e univocamente concluso con lui ("and I"). Nell'e-mail 28 gennaio 2014 (doc. F) egli aveva inoltre fatto un altro riferimento diretto alla sua famiglia senza menzionare in alcun modo A_____, lasciando nuovamente intendere che il venditore del pacchetto azionario fosse proprio lui. Un'altra circostanza di particolare rilievo era pure il fatto che la proprietà delle azioni oggetto del contratto era pacificamente del convenuto o della sua famiglia, mentre A_____ non deteneva alcuna partecipazione. Infine, "giurisprudenza e dottrina ammettono univocamente che anche le abitudini di determinati negozi o all'interno di determinati mercati vanno prese in considerazione. A livello internazionale, la compravendita di azioni o di pacchetti azionari è definita "Share Purchase Agreement" (o "SPA"). Una persona ragionevole nel settore penserebbe in buona fede che il venditore sia la persona fisica o giuridica proprietaria delle azioni e non un'altra entità (come la A_____ nel caso di specie)" (appello p. 11). 6.1. La legittimazione delle parti - attiva della parte attrice, passiva della parte convenuta - è una premessa sostanziale dell'esistenza della pretesa dedotta in giudizio. Si tratta di una questione di diritto materiale, che deve essere esaminata d'ufficio dal giudice in qualsiasi stadio del procedimento. Determinare la legittimazione passiva di una parte significa stabilire contro chi si deve far valere in giudizio, in proprio nome, una determinata pretesa in qualità di suo titolare (cfr. DTF 126 III 59 consid. 1a, 136 III 365 consid. 2.1; TF 9C_475/2015 del 29 settembre 2015 consid. 3.1). In tema di azioni contrattuali, ossia di pretese derivanti dall'esistenza di un determinato contratto, si ritiene che la legittimazione passiva è data qualora la parte convenuta sia parte del contratto in base al quale procede la parte attrice (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI - Appendice 2000/2004, m. 23 ad art. 181). 6.2.

La censura degli attori dev'essere disattesa già in ordine. Essa è innanzitutto irricevibile, siccome non sufficientemente motivata (art. 311 cpv. 1 CPC), nella misura in cui essi non si sono confrontati criticamente con tutte le considerazioni che avevano indotto il giudice di prime cure ad ammettere l'eccezione di carenza di legittimazione passiva. In particolare essi non hanno spiegato per quali ragioni di fatto o di diritto il giudice di prime cure avrebbe sbagliato a ritenere che il convenuto, sia prima sia dopo la conclusione dell'accordo, avesse sempre firmato le sue missive con la menzione "AO 1 , Chairman and C.E.O. A_____"; ma soprattutto non hanno censurato né l'accertamento secondo cui essi non avevano mai sostenuto di aver reagito all'e-mail di cui al doc. D contestando di voler concludere un contratto con detta società anziché con il convenuto personalmente, né l'accertamento secondo cui il prezzo pattuito contrattualmente era poi stato integralmente pagato proprio a A_____ e secondo cui i bonifici delle singole rate indicavano quale causale " Private loan regarding negotiation of A_____ ", né infine l'accertamento secondo cui la stessa A_____, sempre rappresentata dal convenuto, aveva pacificamente condotto le trattative relative all'acquisto di una partecipazione nella 4_____ anche con H_____, finanziatore presentato al convenuto proprio dall'attore AP 1, ciò che pure avvalorava la tesi che in quel contesto il convenuto aveva agito in nome e per conto della società che presiedeva. Il fatto che, su questi ultimi tre accertamenti, essi - come si dirà nel prossimo considerando - si siano poi espressi nella loro replica spontanea 19 luglio 2021 non modifica il giudizio di irricevibilità per carenza di motivazione, gli allegati spontanei delle parti non essendo idonei a completare o integrare l'appello o la risposta all'appello, segnatamente a introdurre delle censure che non erano state evocate in quei memoriali (cfr. DTF 142 III 413 consid. 2.2.4). Essa è parimenti irricevibile, siccome fondata su fatti e prove nuovi (art. 317 cpv. 1 CPC), nella misura in cui gli attori si sono prevalsi in questa sede di tutta una serie di fatti e di prove che non erano mai stati evocati o prodotti in prima istanza, dove si erano limitati a sostenere che le azioni oggetto della compravendita erano di proprietà del convenuto e non di A_____ e che il convenuto, confermando nella e-mail di cui al doc. D che " you and I have reached an Agreement ", aveva lasciato intendere che il venditore del pacchetto azionario fosse lui, poco importando invece se i pagamenti fossero poi avvenuti a favore di A_____ (cfr. replica p. 3 e 9 e conclusioni p. 5 seg.). 6.3. In ogni caso la censura degli attori sarebbe stata da respingere nel merito anche laddove fosse stata ammissibile in ordine. È innanzitutto a ragione che il primo giudice ha stabilito che nell'e-mail di cui al doc. D il convenuto aveva confermato il raggiungimento di un accordo con l'attore AP 1 proprio nella sua qualità di presidente e C.E.O., e dunque in rappresentanza, di A_____ (" As Chairman and C.E.O. of A_____, I hereby confirm that you and I have reached an Agreement "), ritenuto che la sua qualità di rappresentante di quella società risultava anche dalla firma apposta all'e-mail in questione ("AO 1 , Chairman and C.E.O. A_____ "), che per altro era quella da lui sempre utilizzata negli scambi di corrispondenza intercorsi con la controparte sia prima (cfr. doc. 14) sia dopo dell'accordo (cfr. doc. E, F e G). Contrariamente a quanto preteso - in modo assai poco comprensibile - dagli attori, non è affatto vero che dai molteplici possibili significati da loro attribuiti al vocabolo inglese " as" qualsiasi persona ragionevole doveva escludere che nell'e-mail in questione il convenuto avesse dichiarato di rappresentare A_____ o di concludere il contratto per essa, e ciò in quanto " è legittimo sostenere che "as" all'inizio della frase voglia indicare la qualità di una persona,

come quella di Presidente o Chairman di A_____. Questa qualità era nota agli appellanti, che comunque credevano (ragionevolmente) di concludere con l'appellato direttamente e personalmente”; è poi irrilevante, e comunque non è stato nemmeno provato, che la particolare firma apposta alla fine di quell'e-mail potesse essere “ una firma automatizzata per l'integralità della corrispondenza, con riferimento a indirizzi vari, recapiti e-mail e recapiti telefonici ”; e nemmeno è vero che il convenuto, confermando sempre in quell'e-mail che “ you and I have reached an Agreement ”, avesse dichiarato che il contratto era stato concluso con lui (“ and I ”), essendo invece incontestabile che in quello scritto il termine “ I ” andava inteso nel senso di “rappresentante di A_____”, società di cui egli, allora (cfr. doc. D) e sempre (cfr. doc. 14, E, F e G), aveva dichiarato di agire in qualità di presidente e C.E.O. (“ As Chairman and C.E.O. of A_____, I hereby confirm that you and I have reached an Agreement ”). È parimenti a ragione che il primo giudice ha rilevato che gli attori non avevano mai sostenuto di aver reagito all'e-mail di cui al doc. D contestando di voler concludere un contratto con A_____ anziché con il convenuto personalmente (cfr. pure la loro ammissione a p. 3 della replica spontanea all'appello). È ancora a ragione che il magistrato ha sottolineato che il prezzo pattuito era poi stato integralmente pagato proprio a A_____, come per altro previsto nell'accordo (cfr. doc. D “ I hereby also confirm that you have already made three payments to A_____ ”; cfr. pure replica spontanea all'appello p. 3), e che i bonifici delle singole rate indicavano quale causale proprio “ Private loan regarding negotiation of A_____ ” (cfr. doc. AA, BB, CC, 2 e 20; cfr. pure replica p. 6 e duplica p. 5). Ed è sempre a ragione che egli ha fatto notare che la stessa A_____, sempre rappresentata dal convenuto, aveva pacificamente condotto le trattative relative all'acquisto di una partecipazione nella 4_____, concludendo persino un contratto scritto che riportava gli “ obblighi incombenti alle parti ” (cfr. replica spontanea all'appello p. 2), anche con H_____ (cfr. doc. 15), finanziatore presentato al convenuto proprio dall'attore AP 1, ciò che avvalorava ulteriormente la tesi - anche perché gli stessi attori avevano definito in prima istanza quest'altra vicenda “ pertinente a proposito del comportamento di controparte (analogo a quello qui descritto) ” (petizione p. 5), poco importando se essi, in violazione del principio della buona fede processuale (cfr. TF 4A_590/2016 del 26 gennaio 2017 consid. 2.1), possano poi aver cambiato idea in questa sede, definendola “ non rilevante ” (cfr. replica spontanea all'appello p. 2 seg.) - che in quel contesto il convenuto aveva agito in nome e per conto della società che presiedeva. In tali circostanze, il solo fatto che le azioni oggetto della compravendita non fossero di proprietà di A_____, ma del convenuto, il quale per altro deteneva il 100% delle azioni di quest'ultima società (cfr. replica spontanea all'appello p. 3), non può essere considerato sufficiente per riconoscergli la legittimazione passiva. Gli attori non possono così essere seguiti laddove hanno sostenuto che “ giurisprudenza e dottrina ammettono univocamente che anche le abitudini di determinati negozi o all'interno di determinati mercati vanno prese in considerazione. A livello internazionale, la compravendita di azioni o di pacchetti azionari è definita “Share Purchase Agreement” (o “SPA”). Una persona ragionevole nel settore penserebbe in buona fede che il venditore sia la persona fisica o giuridica proprietaria delle azioni e non un'altra entità (come la A_____ nel caso di specie)”. 7. Alla luce di quanto precede, non è necessario esprimersi sulle ulteriori considerazioni che, per gli attori, in caso di reiezione dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva, avrebbero imposto

l'accoglimento della petizione oppure, laddove un tale giudizio non fosse ancora stato ritenuto opportuno, l'annullamento della decisione impugnata con il conseguente rinvio dell'incanto al giudice di prime cure per l'emanazione di una nuova pronuncia che tenesse conto anche delle stesse. 8. Ne discende che l'appello degli attori dev'essere respinto nella misura in cui è ricevibile, con conferma della decisione pretorile. Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore litigioso di CHF 503'114.75, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Per questi motivi, richiamati gli art. 106 CPC, la LTG e il RTar decide: I. L'appello 21 maggio 2021 di AP 1 e AP 2 è respinto nella misura in cui è ricevibile. II. Le spese processuali di CHF 15'000.- sono a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno all'appellato, sempre in solido, CHF 12'000.- per ripetibili. III. Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello II presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.